

DAL LIMITE ALLA RETRIBUZIONE ESENTATI I CONTRATTI D'OPERA AVENTI AD OGGETTO UNA PRESTAZIONE ARTISTICA

Stipendio, tetto unico per dipendenti e collaboratori della p.a.

Solo un tetto per i dipendenti pubblici e i collaboratori delle amministrazioni pubbliche. Il testo definitivo del dl della spending review targato Renzi ha rinunciato alla creazione di una sequenza di quattro distinti tetti, diversificati a seconda della portata degli incarichi dei dipendenti pubblici, ponendo nel valore dell'assegno spettante al presidente della repubblica il tetto invalicabile (oltre alle ritenute previdenziali ed assistenziali) alle retribuzioni pubbliche.

L'effetto finale, pertanto, sarà di portata inferiore a quello inizialmente preventivato. Toccherà poche decine di magistrati, presidenti di authority e dirigenti posti ai vertici più elevati dei ministeri e a diretta collaborazione con i ministri.

È confermato che il limite alle retribuzioni si estende non solo ai dipendenti pubblici, ma colpisce anche chiunque riceva a carico della finanza pubblica emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro sia subordinato, sia di lavoro autonomo, con pubbliche amministrazioni o società partecipate comprese nell'elenco redatto dall'Istat, ai sensi della legge 196/2009.

Dunque, il ventaglio dei soggetti sui quali si abbatte la scure della spending review dovrebbe risultare più largo e ampio di quanto inizialmente indicato. Tuttavia, nel testo definitivo è stata prevista un'eccezione: il limite dell'as-

segno del presidente della repubblica non varrà per i contratti d'opera che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni di altra natura, aventi a oggetto una prestazione artistica che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. In sostanza, si tratta di una disposizione che permetterà alla Rai di mantenere in piedi i contratti che remunerano con compensi molto più elevati dell'appannaggio del capo dello stato molti artisti e giornalisti.

Il tetto dell'assegno del presidente della repubblica (poco meno di 240 mila euro) vale anche cumulativamente: non sarà, dunque, possibile oltrepassarlo collezionando incarichi da più amministrazioni diverse e si estende, secondo i rispettivi ordinamenti, ai componenti dei consigli di amministrazione, nonché agli organi di direzione e controllo delle amministrazioni obbligate al taglio. Gli incrementi all'assegno del presidente della repubblica previsti per legge potranno comportare l'innalzamento dei tetti stipendiali solo se «recepiti» dalla contrattazione collettiva. Ai fini previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi dovrebbero operare con riferimento all'anzianità contributiva maturata a decorrere dalla vigenza del decreto legge.

Confermato il giro di vite anche su incarichi di consulenza, studio e ricerca. Ferme rimanendo le norme attualmente in vigore già poste a limitare il ricorso a queste forme contrattuali, per

il 2014 si introduce un nuovo vincolo. Non sarà, infatti, possibile attivare detti incarichi per una spesa complessiva superiore al 4,2% se detta spesa sia pari o inferiore a 5 milioni o dell'1,4% per gli enti con spesa superiore a 5 milioni di euro della spesa di personale dell'ente che conferisce l'incarico, come risultante nell'ultimo Conto annuale del personale disponibile. Per le co.co.co. il vincolo è del 4,5% per gli enti con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni, o dell'1,1% per enti con spesa superiore ai 5 milioni di euro. Sfuggono a questo nuovo vincolo Università, istituti di formazione, enti di ricerca ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Il nuovo tetto alle spese coinvolgerà anche gli incarichi di consulenza, studio, ricerca e co.co.co. in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge. Le amministrazioni, dunque, dovranno rinegoziare i contratti entro 30 giorni, per assicurare il rispetto dei tetti di spesa. Tale ultima previsione, tuttavia, appare di difficile attuazione, considerando che incide su accordi già stipulati e vincolanti tra le parti, ledendo diritti soggettivi. Potrebbe insorgere un fitto contenzioso da cui non è improbabile derivino anche giudizi di incostituzionalità della norma.

—© Riproduzione riservata—

Come funziona il tetto

Viene stabilito un tetto ai compensi dei dirigenti della pubblica amministrazione, che non potranno superare l'importo annuo massimo di 240 mila euro lordi. Una somma corrispondente a quella percepita dal capo dello stato. Si va quindi a ridurre di oltre 70 mila euro il tetto dei compensi dei dirigenti pubblici e i manager delle società partecipate fissato a 311 mila euro. La misura, dal 1° maggio 2014, rientra in una revisione organica degli assetti retributivi dei dipendenti delle amministrazioni e degli organismi e delle società partecipate, a esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, finalizzata al contenimento della spesa pubblica e alla razionalizzazione e perequazione dei trattamenti economici. La somma è al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

Fonte: Presidenza del Consiglio dei ministri